ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A FINE LEGISLATURA

COMMISSIONE PER LE POLITICHE GIOVANILI

E' prevista dall'articolo 4 della Legge 30 luglio 2007 n.91.

La Commissione per le Politiche Giovanili è nominata dal Consiglio Grande e Generale **all'inizio di ogni Legislatura** e per l'intera durata della stessa.

La Commissione è composta da:

- a) dodici membri designati dai Gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale, proporzionalmente alla consistenza numerica, di età compresa fra i 18 e i 32 anni;
- b) due membri designati dal Forum dei Giovani: ???????;
- c) un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: ???????;
- c) un membro designato dalle Categorie Economiche: ???????.

I membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dalle Categorie Economiche non hanno diritto di voto.

I componenti della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato.

I membri che non partecipino a tre sedute consecutive della Commissione, senza motivata giustificazione, decadono. Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio Grande e Generale per la successiva presa d'atto e la consequente sostituzione.

La Commissione, nella sua prima seduta, indetta su convocazione della Reggenza, dopo l'assunzione della presidenza provvisoria da parte del Segretario di Stato con delega per le Politiche Giovanili, procede all'elezione del proprio Presidente e del Vice-Presidente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica per l'intera Legislatura.

La Commissione invia ogni anno al Consiglio Grande e Generale una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Presidente: ??????? Vice Presidente: ???????

Membri: ???????